

Prot. N. 987 / 2021

PIANO DI PROTEZIONE
PER LA CELEBRAZIONE DI FUNZIONI RELIGIOSE CON CONCORSO DI POPOLO
E ALTRE MANIFESTAZIONI NEL TERRITORIO DELLA DIOCESI DI LUGANO

L'Ordinario della Diocesi di Lugano,

richiamata la garanzia costituzionale al diritto di ognuno di professare individualmente o in comunità la propria religione;

richiamata l'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 23 giugno 2021 e le successive modifiche;

richiamati il Piano di protezione Prot. n. 387/2020 del 20 maggio 2020 e il Piano di protezione Prot. n. 713/2020 del 21 ottobre 2020, nonché i successivi aggiornamenti, precisazioni e indicazioni tramite corrispondenza circolare;

stante la ferma volontà della Chiesa che è in Svizzera di osservare e attuare in spirito di collaborazione quanto necessario al bene della comunità tutta;

considerato che le misure di protezione sono volte alla salvaguardia di se stessi e del prossimo;

considerato che il ritorno a un pieno ristabilimento della vita ecclesiale e religiosa necessiterà di un periodo di tempo, al momento ancora difficile da quantificare;

riservati successivi aggiornamenti, precisazioni e indicazioni per via circolare;

decreta:

1. è promulgato il presente Piano di protezione, che aggiorna ogni precedente, volto a stabilire delle direttive quadro destinate ai responsabili delle Comunità parrocchiali e degli edifici sacri e di culto, chiese e oratori parrocchiali e non parrocchiali nel territorio della Diocesi di Lugano (Consigli parrocchiali e Gerenti, Parroci e Amministratori parrocchiali, Rettori, Amministratori). Il presente Piano di protezione è applicato tenendo conto di ogni aggiornamento, precisazione e indicazione trasmesse successivamente, per via circolare.

2. Attuazione locale

2.1. I Consigli parrocchiali e Gerenti, i Parroci o Amministratori parrocchiali, i Rettori e gli Amministratori degli edifici di culto sono responsabili di attuare il presente Piano di protezione volto a definire le misure di carattere generale da applicare negli edifici di culto per le celebrazioni con concorso di popolo e per ogni manifestazione non liturgica organizzata all'interno degli stessi.

2.2. Le misure sono volte a contenere il rischio di contagio per tutti coloro che accedono a un luogo di culto, sia quali partecipanti a Celebrazioni liturgiche (fedeli, ministri e collaboratori), sia quali partecipanti a manifestazioni di altra natura, sia quali visitatori.

3. Misure di carattere generale

3.1. Sino a nuovo avviso, tutti i fedeli continuano a essere dispensati dall'obbligo di soddisfare al precetto festivo. Si invita a particolare prudenza chiunque si trovi nelle categorie *a rischio*, definite dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

3.2. Tutti coloro che presentano o avvertono i sintomi legati al COVID-19 (secondo le indicazioni dell'UFSP) non accedano ai luoghi di culto, né per le Celebrazioni né in altri momenti né partecipino a Celebrazioni o manifestazioni liturgiche (all'esterno).

3.3. I presbiteri nella fascia di età *a rischio* possono presiedere pubblicamente le Celebrazioni, fermo restando il rispetto di tutte le misure di protezione personale e generale.

3.4. I presbiteri e gli animatori liturgici che presentano o avvertono i sintomi legati al COVID-19 (secondo le direttive dell'UFSP) sono dispensati dai loro doveri e devono rimanere a casa.

3.5. Nei casi previsti dalla preposta Autorità civile, all'interno di tutti i luoghi di culto ed edifici sacri è obbligatorio, rispettivamente:

- a) a partire dall'età di dodici anni, indossare la mascherina facciale che copra naso e bocca;
- b) rilasciare i propri dati necessari al tracciamento;
- c) essere provvisti ed esibire un certificato COVID-19 valido in Svizzera.

4. Piano di protezione per le Celebrazioni con concorso di popolo

4.1. Prima della Celebrazione liturgica

- a) Prima della Celebrazione, le superfici e tutti i punti di contatto (oggetti, banchi, porte, ...) devono essere puliti e igienizzati con appositi prodotti ad azione antisettica. Si assicuri un costante ricambio dell'aria. Per il mobilio pregiato, si abbia cura di utilizzare prodotti adeguati.
- b) Le acquasantiere rimangono vuote.
- c) All'esterno e all'interno dei luoghi di culto, in punti ben visibili, vanno affissi i cartelli con le indicazioni dell'UFSP relative alle misure d'igiene e di protezione, così come il presente Piano di protezione e altre direttive o sussidi utili.
- d) Tutte le porte devono poter essere aperte in ogni momento, sia dall'interno, sia dall'esterno, in caso d'emergenza.
- e) L'accesso all'edificio di culto deve avvenire in modo regolato. Dove possibile si utilizzino ingressi separati per l'entrata e l'uscita.
- f) All'entrata del luogo di culto tutti i ministri, i collaboratori e i fedeli sono tenuti a indossare la mascherina facciale (quando prescritto) e a pulire le mani con un prodotto igienizzante. I Consigli parrocchiali o gli Amministratori mettono a disposizione gli appositi distributori e il disinfettante. Non sono invece tenuti a mettere a disposizione le mascherine.
- g) All'interno del luogo di culto, attraverso opportune misure, ogni fedele deve poter disporre di uno spazio adeguato. Fanno eccezione i nuclei famigliari che non vanno separati.
- h) Le persone incaricate dai responsabili del luogo di culto controllano che queste disposizioni siano rispettate.
- i) Qualora dei fedeli non dovessero poter essere accolti, si consiglia loro di partecipare a un'altra Celebrazione (in altro luogo, altra data, eventualmente durante la settimana).

4.2. Durante la Celebrazione liturgica

- a) La colletta non è raccolta durante la Celebrazione, ma ai fedeli sia data la possibilità di deporre la propria offerta in un apposito contenitore collocato all'uscita della chiesa. Rimane possibile raccogliere le offerte durante la Messa tramite la classica borsa per l'elemosina applicata a un manico.
- b) È ammesso il servizio di ministranti, a condizione che lo spazio in presbiterio sia sufficiente per garantire il distanziamento necessario. L'uso della mascherina o la presentazione di un certificato COVID-19 è obbligatorio nei casi prescritti.

- c) La presenza di più sacerdoti concelebranti e ministri in presbiterio sia adeguata a poter mantenere un distanziamento confacente. L'uso della mascherina o la presentazione di un certificato COVID-19 è obbligatorio nei casi prescritti. Chi presiede (e unicamente lui) è dispensato dall'obbligo della mascherina – se previsto – quando, giunto all'Altare, inizia la Celebrazione. La dovrà invece indossare per la distribuzione della Comunione e per la processione d'ingresso e di uscita.
- d) Le Specie eucaristiche (pane e vino) devono essere coperte dall'Offertorio sino alla Comunione.
- e) Va omesso il rito dello scambio della pace.
- f) È importante che tutte le persone impegnate nella celebrazione dell'Eucaristia si lavino accuratamente e più volte le mani con il sapone o con un liquido igienizzante.
- g) Il celebrante si disinfetti le mani all'inizio dell'Offertorio.
- h) Se vi sono più sacerdoti concelebranti, essi si comunicano alle due Specie eucaristiche per intinzione (compreso chi presiede). L'ultimo concelebrante che si comunica consumi il Sangue di Cristo.
- i) I presbiteri e i diaconi ed eventuali ministri straordinari della Comunione, immediatamente prima di distribuire il Corpo di Cristo ai fedeli, così come al termine della Comunione, si lavino le mani, possibilmente con un liquido igienizzante.
- l) Il dialogo "il Corpo di Cristo" – "Amen" è pronunciato comunitariamente dall'assemblea, prima che si proceda alla distribuzione della Comunione.
- m) La distribuzione della Comunione avviene con la massima prudenza, tenendo conto delle prescrizioni igieniche e di protezione.
- n) I fedeli accedono alla Comunione mantenendo una distanza adeguata da chi li precede.
- o) I fedeli ricevono la Comunione sulla mano, non in bocca.
- p) Le regole di protezione si applicano anche alle Liturgie della Parola, alla Liturgia delle Ore e a tutte le altre Celebrazioni con concorso di popolo.
- q) **I Battesimi, le Prime Comunioni, le Cresime, i Matrimoni e i Funerali** sono consentiti solo nel rigoroso rispetto delle regole d'igiene e di protezione emanate dall'Autorità civile.
- r) **Le processioni e le altre celebrazioni all'esterno** del luogo di culto possono avvenire nel rispetto delle direttive dell'Autorità civile.

4.3. Dopo la Celebrazione liturgica

- a) I fedeli lasciano la chiesa con ordine e nel rispetto delle regole di protezione. Persone designate dai responsabili dei luoghi di culto vigilino a che ciò si svolga in modo adeguato.
- b) Dopo la Celebrazione, tutti i punti di contatto (oggetti, banchi, porte, ...) devono essere puliti e igienizzati con appositi prodotti ad azione antisettica. Si curi un adeguato ricambio dell'aria.
- c) I vasi sacri, le ampolline e gli altri oggetti utilizzati, così come i microfoni, vanno disinfettati adeguatamente.

5. Apertura quotidiana delle chiese

5.1. In linea di principio, le chiese rimangono aperte per la preghiera personale, osservando le consuete prescrizioni di igiene e di protezione e mettendo in atto tutte le misure necessarie a garantire il raccoglimento. I responsabili dei luoghi di culto assicurino una pulizia costante di tutti i punti di contatto, nonché la disponibilità di prodotti per igienizzare le mani.

5.2. L'accesso ai luoghi di culto è consentito solo indossando la mascherina facciale che copra naso e bocca oppure presentando un certificato COVID-19 valido in Svizzera nei termini stabiliti dalla preposta Autorità civile.

6. **Confessione**

Il Sacramento della Riconciliazione potrà avere luogo solo in spazi adeguati, ove sia possibile rispettare le prescrizioni di igiene e di protezione, nonché la dovuta riservatezza. L'uso della mascherina o la presentazione di un certificato COVID-19 valido in Svizzera è obbligatorio sia per il ministro, sia per il penitente nei casi prescritti.

7. **Visite ad anziani / malati**

7.1. La visita a domicilio agli anziani è possibile con la dovuta prudenza. Vanno rispettate le indicazioni igienico-sanitarie e di protezione stabilite dall'Autorità civile.

7.2. Per la visita ai malati e agli anziani nelle case di cura o case anziani fanno stato le indicazioni dell'Ufficio del Medico cantonale.

7.3. Nel contatto con persone contagiate da COVID-19, per l'Unzione degli infermi e il Viatico, bisogna attenersi alle istruzioni del personale curante, nonché fare uso dei dispositivi di protezione individuali forniti dal personale curante o simile.

8. **Manifestazioni non liturgiche**


Le manifestazioni a carattere non liturgico organizzate all'interno dei luoghi di culto possono avere luogo. Fanno stato le indicazioni della preposta Autorità civile in materia di manifestazioni a carattere culturale (concerti, ecc.) e/o di altra natura (assemblee parrocchiali e di enti pubblici o associative, ecc.).

9. **Catechesi, attività oratoriali e altre attività parrocchiali**

Tutte le attività ordinarie sono consentite, osservando le prescrizioni stabilite e le altre direttive settoriali dell'Autorità civile.

Il presente decreto entra in vigore immediatamente. Aggiorna e sostituisce ogni precedente.

Dato in Lugano, dal Palazzo vescovile, addì 30 settembre 2021.


Mons. Nicola Zanini
Vicario generale




Andrea Cavallini
Cancelliere